

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA
DI RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE E NATANTI**

CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA

ASSICURAZIONE NELLA FORMA "LIBRO MATRICOLA"

SEZ. 1 - DEFINIZIONI.

Nel testo che segue si intende:

- LEGGE:** la Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria Della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e successive modificazioni e integrazioni.
- REGOLAMENTO:** il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
- CONDUCENTE:** la persona fisica alla guida del veicolo
- ASSICURATO:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
- CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.
- POLIZZA:** Il documento che prova l'assicurazione
- SOCIETA':** La Compagnia di Assicurazione e le eventuali coassicuratrici.
- PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- RISCHIO:** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità del danno che si possa verificare.
- BROKER:** la _____ incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del presente contratto e come tale riconosciuto dalla Società e dalle eventuali coassicuratrici.

Per accettazione

SEZ. 2 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla circostanza di rischio

L'omissione da parte del Contraente e dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte con dolo, fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio per l'eventuale maggiore rischio corso.

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e garanzie. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art 1910 C.C.

Art. 3 – Decorrenza della assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la 1^a rata di premio sono stati pagati. In caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, nel caso di rinnovo del contratto, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 30°giorno successivo a quello della scadenza; la garanzia sarà riattivata dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento. Resta inteso comunque che la Società non risponderà dei sinistri avvenuti nel corso della sospensione della garanzia.

I premi dovranno essere pagati alla Agenzia che ha in carico la polizza tramite il Broker indicato dal Contraente: _____.

Art. 4 – Durata e proroga della assicurazione.

La presente polizza ha la durata di 12 mesi, dalle ore 24 del 30Marzo 2008 alle ore 24 del 30 Marzo 2009. Tuttavia la polizza, se non disdettata dalle parti, potrà avere la durata di anni 2 sempreché per tale periodo restino ferme le condizioni tutte, sia normative che tariffarie. In caso contrario la Società si impegna di comunicare, almeno 60 giorni prima della scadenza annua, la propria volontà di non rinnovare la polizza come sopra indicato, comunicando le eventuali variazioni.

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al comma precedente, la Società stessa si obbliga, su richiesta del contraente, a prorogare la presente assicurazione fino all'espletamento delle procedure di gara e di aggiudicazione della nuova assicurazione, per un massimo di 90 giorni.

Art. 5 – Modifica della assicurazione

Le eventuali modifiche della assicurazione devono essere comunicate e provate per iscritto

Art. 6 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali della assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 – Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza p sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Per accettazione

Art. 8) – Denuncia di sinistro e recesso

La denuncia di sinistri deve essere fatta alla Società entro 5 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. In caso di infortunio mortale il contraente deve provvedere ad informare immediatamente la Società o il Broker.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso comunicato dalla Compagnia, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa all'Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Coassicurazione e delega.

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della gestione del contratto stesso e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio in deroga all'art. 1911 C.C. e corrisponde integralmente il risarcimento dovuto, salvo il diritto di rivalsa nei confronti delle altre Imprese coassicuratrici.

Art. 10 – Clausola Broker.

Premesso che il Comune di Bibbiena ha conferito mandato di brokeraggio alla _____ con sede in _____, si precisa che qualsiasi comunicazione tra Contraente e Società, pagamenti di premio e/o rimborsi, dovrà avvenire tramite il Broker sopra indicato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, così come ogni comunicazione fatta da Broker alla Compagnia in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Il Broker verrà remunerato dalla Agenzia che ha in carico la polizza. Tale compenso sarà costituito da una parte delle provvigioni che la Compagnia riconosce alla propria rete di vendita diretta e la Compagnia stessa dichiara che tale compenso non costituisce assolutamente un aggravio di spesa per l'Ente Contraente.

La Compagnia riconosce inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite _____ incaricata della esecuzione e gestione della polizza e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 1901 del c.c.

Per accettazione

SEZ. 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R:C: AUTOVEICOLI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura i rischi inerenti alla Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, ai sensi delle legge 24 Dicembre 1969 n.990 e del Regolamento attuativo nonché delle successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a corrispondere entro il limite dei massimali convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione contraente.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per:

- danno causati durante la circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- danno che si verificano quando il veicolo assicurato traina un altro veicolo;
- danni alle persone cagionati dai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- danni cagionati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato;
- danno cagionati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze purché conseguenti a fatto derivante dalla circolazione dei veicoli assicurati.

La Società assicura inoltre, entro il limite del massimale assicurato:

- la Responsabilità Civile dei trasportati;
- il Ricorso Terzi da incendio;
- rischio statico dei rimorchi;
- operazioni di carico e scarico effettuato manualmente;
- responsabilità per difetti di manutenzione;
- danni da inquinamento;
- perdita delle chiavi;
- rottura dei cristalli;
- danni a cose di terzi trasportate.

La Società è obbligata al risarcimento anche se il sinistro è stato cagionato con Colpa Grave dell'Assicurato o del Rappresentante Legale, nonché se determinato da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Art. 2 – Esclusione e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida norma delle leggi vigenti;
- nel caso di veicolo con targa in prova se la circolazione avviene senza l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso di assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi danneggiati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle norme vigenti o alle indicazioni riportate nella carta di circolazione;
- nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero nel caso in cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi per i quali sia applicato l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati a seguito di partecipazione a gare sportive e relative prove

Per accettazione

Art. 3 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, anche a parziale deroga di quanto riportato all'articolo precedenti nei confronti della Amministrazione Contraente e del conducente del veicolo assicurato:

- nel caso di danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in osservanza delle disposizioni vigenti e di quanto riportato sulla carta di circolazione;
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame tecnico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persone che pur essendo in possesso di idonea patente, abbia omissso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Art. 4 – Estensione territoriale

L'assicurazione prestata con la presente polizza vale su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della repubblica di S. Marino e degli stati membri della Comunità Europea, nonché su tutto il territorio degli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte della Amministrazione Contraente senza bisogno di accordo integrativo.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione o richiesta di certificati e contrassegni.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto.

Art.5 – Formula tariffaria.

L'assicurazione è prestata con le seguenti formule tariffarie:

- per autoveicoli, autobus, scuolabus e motocicli: forma Bonus-Malus
- per gli autocarri e macchine operatrici: tariffa fissa senza franchigia

Art. 6 – Adeguamento del premio.

La Società si impegna a non richiedere adeguamenti di premio per tutta la durata contrattuale fissata in anni 3, fatte salve le eventuali modifiche di premio dovute ad assegnazioni di Classi di Merito conseguenti a sinistrosità .

Per accettazione

Art. 1 – ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione è prestata nella forma Libro Matricola nel quale sono iscritti tutti i veicoli di proprietà del Contraente, per i quali deve essere data la garanzia inizialmente e successivamente.

Le esclusioni dei veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente o del Broker sia a mezzo di telafax, o comunque dalle ore 24 del giorno di restituzione alla Società del certificato e contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità della assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Art. 2 – Determinazione e regolazione del premio

Per la determinazione del premio di polizza la Società dovrà tenere conto del numero dei veicoli per i quali viene richiesta la copertura assicurativa, alla data di effetto del contratto di assicurazione ed elencati nell'allegato n. 1. Per la determinazione del premio relativo alle rate successive essa farà riferimento al numero dei mezzi risultanti in copertura alla scadenza di ciascun periodo assicurativo.

Il premio annuo viene regolato con riferimento, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero dei veicoli coperti da assicurazione.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, la Società deve fornire al Contraente l'atto di regolazione del premio con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso di detto periodo assicurativo.

Le differenze attive a favore della società dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione sopra indicata, mentre le eventuali differenze passive a favore del Contraente potranno essere conguagliate all'atto del pagamento del premio di rinnovo.

Il premio per le rate successive, ferme le condizioni tariffarie come previsto all'art. 16, sarà quello risultante dal numero e tipologia dei veicoli.

Art. 3) – Attestato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e almeno 30 giorni prima, la Società dovrà rilasciare al Contraente, l'attestato di rischio per ciascun veicolo assicurato.

L'attestato di rischio dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell'Assicurato, del veicolo e della forma tariffaria in corso, il numero dei sinistri verificatisi e denunciati nel quinquennio precedente, nonché la Classe di merito (per i veicoli assicurati con la forma Bonus-Malus) di assegnazione.

SEZ. 4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 1 – R.C. dei trasportati

La società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 2 – Ricorso terzi da incendio

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi anche per fatto non inerente la circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato.

Art. 3 Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo assicurato. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna

Art. 4 – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura della Responsabilità Civile, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose, dal mezzo assicurato.

Art. 5 – Perdita delle chiavi

La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro, le spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza.

Art 6 – Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro natura e destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denari, preziosi, titoli nonché bauli, valigie colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i detti danni.

Per accettazione

FORME TARIFFARIE EDI ASSICURAZIONE E MASSIMALI

Le forme tariffarie di assicurazione ed i massimali per i veicoli inclusi nel “Libro Matricola” sono i seguenti:

A) Autovetture -	tariffa Bonus-Malus	Massimale:	€ 5.000.000,00
B) Autocarri e motocarri	tariffa Fissa	“	€ 5.000.000,00
C) Autobus e scuolabus	tariffa fissa	“	€ 15.000.000,00
D) Motocicli e ciclomotori	tariffa Bonus-Malus	“	€ 5.000.000,00
E) Macchine operatrici	tariffa fissa	“	€ 5.000.000,00
F) Macchine agricole	tariffa fissa	“	€ 5.000.000,00
G) Rimorchi – rischio statico	tariffa fissa	“	€ 5.000.000,00

Per accettazione

DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLA DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente derogato dalle condizioni sopra indicate e dattiloscritte, si intendono operanti le norma a stampa del modello di polizza.

L'Assicurato

La Società

Agli effetti degli artt. 1342 e 1342 del C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni qui riportate.

Art. 4 Sez. 1 – Durata della assicurazione

Art. 7 Sez. 1 – Foro competente

Art. 9 Sez. 1 – Recesso in caso di sinistro

Art. 10 Sez. 1 – Clausola Broker

L'Assicurato